



Direzione Agricoltura

prot. n° 98 14 / DB 1100

Torino, 16 APR. 2009

AI SOGGETTI EROGATORI
DELL'ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI SVILUPPO RURALE
2007/2013 – AZIONE 214.1

- AGRIPIEMONTE CEREALI
- ASS.NE RISICOLTORI VERCELLESI
- “ “ PIEMONTESI
- CONFAGRICOLTURA
- CIPA-AT PIEMONTE
- FEDERAZIONE REGIONALE GRUPPI
COLTIVATORI SVILUPPO
- ORDINE DOTTORI AGRONOMI
- COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI
DI TORINO
- COORD. PROV.LE AGROTECNICI DI
CUNEO
- COORD. DEI COLLEGI DEI PERITI
AGRARI
- CADIR LAB
- CReSO
- ASPROPAT
- COLLEGIO INTERPROVINCIALE
AGROTECNICI ED AGROTECNICI
LAUREATI
- CENTRO ASSISTENZA
AGRICOLA LIBERI PROFESSIONISTI
- COPAGRI
- CAA CANAPA
- ANPA Piemonte
- 3 A S.r.l.
- Valoragri –SISA S.r.l.

ASPROCER

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO
AGRICOLO

AL SETTORE AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE COMUNITA' MONTANE
LORO SEDI

AL COORDINAMENTO REGIONALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO
C.SO GALILEO FERRARIS, 2
TORINO

OGGETTO: precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e alla Disciplina Ambientale prevista dal Reg. (CE) 1234/07 per l'OCM ortofrutta

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche previste per l'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, con DD n. 218 del 24 marzo 2009, si ricorda che gli obblighi relativamente alle rotazioni colturali sono così definiti:

“In generale per le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo le aziende devono adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda sullo stesso appezzamento al massimo un ristoppio per ogni coltura. Comunque nel quinquennio di impegno la stessa coltura non deve tornare per più di tre anni.

Ai fini del rispetto della rotazione colturale vengono considerate le coltivazioni principali (quelle per le quali viene corrisposto il premio), che devono coincidere con l'eventuale domanda PAC presentata per lo stesso anno.

Esclusivamente in quelle situazioni, individuate dalla Regione Piemonte, nelle quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali (ad es. aree collinari o montane, o con precipitazioni inferiori ai 500 mm/annui, o per la limitante natura del suolo, ecc.) e/o organizzativi aziendali (ad es. indirizzi colturali orticoli intensivi, ecc.), è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e consenta al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica.

Si specifica inoltre:

- i cereali autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, triticale, farro) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;*
- per quanto riguarda il riso la coltura non va protratta per più di 3 anni sullo stesso appezzamento; la coltura che succederà al riso non potrà essere coltivata per più di due anni consecutivi; qualora l'introduzione di una coltura alternativa risulti impraticabile, dovrà essere attuato ogni anno il sovescio almeno sul 50% della superficie della coltura”.*

Come noto, il testo della norma è stato modificato rispetto agli anni precedenti per adeguarsi ai "Principi generali, criteri e linee guida per le Pratiche Agronomiche", documento approvato in data 4 settembre 2008 dal Comitato nazionale Produzione Integrata e al quale ogni disciplinare regionale deve risultare conforme.

In adempimento a quanto previsto, si danno qui di seguito le indicazioni necessarie per l'individuazione delle situazioni in cui il criterio generale di rotazione risulta incompatibile.

Caso A - aree individuate dal PSR come collinari e montane

Caso B - aziende zootecniche: qui l'incompatibilità è dovuta alla necessità di assicurare con la produzione aziendale un sufficiente numero di Unità Foraggiere

Caso C - orticole a indirizzo intensivo così come indicate nella Parte Speciale delle Norme Tecniche per la fertilizzazione delle orticole

Caso D - aree marginali a seminativi in aziende viticole o frutticole dove non è economicamente accettabile una modifica dell'assetto organizzativo aziendale, individuate come le aziende in cui il premio dei seminativi avvicendati non è superiore al 50 % del premio di fruttiferi e vite. Tale condizione viene valutata in riferimento al premio ammissibile del primo anno di impegno (senza considerare eventuali riduzioni di premio applicate ai seminativi e/o alle colture frutticole e viticole per il verificarsi di inadempienze).

Caso E - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette "valbe".

In tutti questi casi le aziende sono tenute al rispetto della norma meno vincolante (*"due colture nel quinquennio e al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica"*).

Le aziende che hanno aderito all'azione 214.1 del PSR nel 2007 potranno proseguire nell'impegno avendo come vincoli di avvicendamento quelli validi al momento dell'adesione all'azione, poiché l'applicazione di un criterio di avvicendamento, per essere agronomicamente corretta e attuabile senza squilibri organizzativi, deve essere avviata fin dal primo anno del periodo di impegno. L'obbligo di inserire nell'ordinamento aziendale la terza coltura richiesta dal nuovo criterio di avvicendamento comporterebbe un significativo mutamento nell'assetto aziendale, non previsto al momento dell'adesione alla misura e reso ancor più rilevante dal fatto di verificarsi quando il periodo di impegno è già in buona parte trascorso.

Saranno quindi soggette alle nuove norme di avvicendamento le aziende che aderiranno all'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 a partire dall'anno in corso.

IL DIRETTORE REGIONALE

(dr. Gianfranco Corgiat)

